



## Comune di Lallio

Provincia di Bergamo

Via San Bernardino, 16 - 24040 Lallio (BG) - Tel:035/2059011 - Fax: 035/200729

Cod.Fisc. 80024370167 - P.IVA 00884900168

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Numero 14 del 28-09-2012**

**ORIGINALE**

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PRO=  
PRIA - I.M.U.

L'anno duemiladodici il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 20:00, presso questa Sede si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

<b>MASTROMATTEI MASSIMO</b>	<b>P</b>	<b>CAIRO ROBERTO</b>	<b>P</b>
<b>PALA DANIELA</b>	<b>P</b>	<b>AGAZZI CARLO</b>	<b>A</b>
<b>IMPERATORE PAOLO</b>	<b>A</b>	<b>PALA MAURO</b>	<b>P</b>
<b>CIVIDINI MANUELA</b>	<b>P</b>	<b>MEZZA GIORDANO</b>	<b>A</b>
<b>SALONE CARLO</b>	<b>P</b>	<b>GAVAZZI PIERANGELO</b>	<b>P</b>
<b>MARINARO ALESSANDRO</b>	<b>P</b>	<b>BORELLA MAURILIO</b>	<b>A</b>
<b>PREVITALI LUCIANA</b>	<b>P</b>	<b>GRITTI STEFANO</b>	<b>P</b>
<b>PIATTI GIANCARLO</b>	<b>P</b>	<b>MIDALI FABIO</b>	<b>P</b>
<b>LAVE' STEFANO</b>	<b>P</b>		

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 4.

Assume la presidenza il Signor MASTROMATTEI MASSIMO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signora BUCCI CARLA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Scrutatori :

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

**PARERE:** Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA** sulla proposta di deliberazione in oggetto, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000 – T.U.E.L., in quanto la proposta è conforme alle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie in materia.



Il Responsabile del Settore interessato  
**STROPPA LOREDANA**

Si dà atto che viene effettuata la trascrizione della discussione della seduta n. 5/2012 a cura della ditta appositamente incaricata e copia della trascrizione e del supporto CD con la registrazione della seduta trascritta viene depositata agli atti della Segreteria Comunale a disposizione dei Consiglieri Comunali che ne faranno richiesta; pertanto, nel presente verbale vengono riportati esclusivamente: l'ordine degli interventi, uno stralcio degli stessi, gli interventi per i quali è stata richiesta espressamente la verbalizzazione e le dichiarazioni di voto.

Dopo l'appello risultano presenti in aula n. 12 Consiglieri Comunali.

Il Sindaco propone la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno ai punti 1 e 2 unitariamente, ferma restando la votazione debitamente separata.

Posta ai voti la proposta del Sindaco, il Consiglio Comunale all'unanimità acconsente la trattazione unitaria.

Di seguito il Sindaco cede la parola all'Assessore al bilancio Cairo per l'illustrazione degli argomenti posti ai numeri 1 e 2 dell'ordine del giorno.

Alle ore 20,05 entra in aula il Consigliere comunale Midali portando il numero dei presenti in aula a 13.

L'Assessore Cairo illustra l'argomento, con l'ausilio di slides. L'assessore Cairo descrive analiticamente le differenze e le similitudini tra la vecchia ICI e la nuova IMU, si sofferma sul nuovo concetto di abitazione principale e sui moltiplicatori, decisamente aumentati rispetto a quelli relativi all'ICI. Specifica poi che la proposta di approvare questo Regolamento viene fatta nel mese di settembre poiché si sperava di avere dati certi da parte dello Stato. Solo in parte ciò è avvenuto dopo il pagamento del primo acconto dell'IMU. Le stime statali risultano comunque sovrastimate. Il Regolamento proposto si basa sullo schema ministeriale e prevede all'art. 10 l'assimilazione all'abitazione principale delle unità immobiliari possedute in proprietà o usufrutto da anziani o disabili ricoverati purché non risultino locate. L'Assessore Cairo passa poi alla trattazione delle aliquote base definite dallo Stato ed illustra quali margini siano stati lasciati ai Comuni di aumento e diminuzione dell'imposta. Sottolinea come l'imposta versata dal contribuente non sia però effettivamente "municipale", poiché lo 0,38% dello 0,76% per immobili diversi da abitazione principale va versata allo Stato. Riferisce di aver trovato in internet una analisi condotta da Confartigianato relativa all'abitazione principale, che mostra su slide al Consiglio Comunale. Chiarisce che l'Amministrazione comunale intende favorire il più possibile gli immobili che in regime ICI venivano equiparati ad abitazione principale, pur volendo mantenere quantità e qualità dei servizi resi dal Comune, a fronte di diminuzione di trasferimenti statali, regionali e provinciali. Non si voleva andare ad aumentare nulla rispetto alla vecchia ICI e garantire comunque i servizi quantitativamente e qualitativamente.

Quindi la proposta è quella di aumentare l'aliquota IMU del +0,1% rispetto l'aliquota base dello 0,4% per quanto riguarda l'abitazione principale e pertinenze e del + 0,2% rispetto l'aliquota base dello 0,76% per gli altri immobili. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale non si modifica nulla e si mantiene la stessa aliquota prevista dal Decreto (0,2%).

Passa poi a trattare le detrazioni previste per l'abitazione principale. Mostra poi, mediante visione di slides, una simulazione fatta. Evidenzia ancora le differenze tra ICI e IMU. La situazione del Comune di Lallio è singolare, comunque si è fatto un confronto con i comuni vicini, si è considerato che a Lallio l'addizionale comunale IRPEF non è stata applicata, mentre in quasi tutti i comuni questa è stata applicata.

Si è quindi preferito non prevedere l'addizionale comunale IRPEF e prevedere aumenti all'aliquota base IMU per garantire la quantità e qualità dei servizi e mantenere equilibrio nel bilancio.

Interviene il Sindaco sottolineando ancora il percorso logico fatto, analizzato da Cairo, poi cede la parola ai consiglieri.

Interviene il Consigliere Midali il quale chiede delucidazioni su una slide, chiede se l'IMU sostituisce l'ICI ed anche l'IRPEF.

Dichiara che non ha intenzione di rimarcare il fatto che aumentando queste due aliquote si vanno a tassare ulteriormente i cittadini in quanto ritiene che i servizi se esistono devono essere pagati e garantiti. Si riferisce in particolare ai servizi indiretti ad esempio la pubblica illuminazione, la manutenzione e pulizia delle strade. Quello che lo infastidisce è che si tocchi l'abitazione principale o comunque l'abitazione in genere in quanto la casa di per sé non produce reddito. L'IMU è una patrimoniale nascosta. La Costituzione Italiana dice che i cittadini sono chiamati a contribuire alle spese dello Stato in base alla propria capacità reddituale. E' per questi motivi che ritiene che queste tasse abbiano una pecca concettuale.

Dichiara che, pur dovendo comunque applicare l'IMU, prima di andare ad aumentare l'aliquota, avrebbe preferito aumentare l'addizionale IRPEF. Afferma che la casa non produce reddito, aumentare l'aliquota IMU non ha senso, ce l'ha di più applicare l'addizionale IRPEF, anche perché si sarebbe potuto applicarla a scaglioni di reddito, avvantaggiando anche le fasce più deboli. Auspica che per gli anni futuri si riveda tale scelta che questa sera non si sente di approvare.

Il Sindaco replica di aver ragionato molto sia su IMU che addizionale IRPEF. Le simulazioni sono state fatte prendendo come primo dato proprio l'addizionale IRPEF. Però siamo in un periodo di incertezza perché non si è ancora certi se il gettito stimato sia effettivamente quello che verrà introitato. Da una parte, e comunque entro il trenta settembre, il Comune è obbligato a deliberare mentre entro il 10 dicembre lo Stato può ancora variare le aliquote e cambiare le regole. Andare ad applicare l'addizionale IRPEF a queste condizioni andrebbe sicuramente ad aumentare la pressione fiscale dei cittadini. E' stato fatto un confronto anche con gli altri comuni, ma a Lallio vi sono due necessità principali: coprire tutte le spese correnti e le manutenzioni ordinarie e straordinarie del patrimonio comunale. Si è visto che applicando gli aumenti proposti si raggiunge tale obiettivo. Precisa che si tratta di ipotesi, anche se ragionata a lungo, anche perché c'è molta gente in difficoltà, tante aziende sono in crisi e quindi potrebbero essere in difficoltà a pagare l'IMU. Si tratta di una proposta che ci si augura sortisca gli effetti sperati. Si trova d'accordo con Midali quando auspica che in futuro si possa rivedere tale scelta. Concorda anche con il concetto di Midali per cui la casa principale non produca reddito, ma non le altre case ed immobili dati in affitto. Quanto al discorso dell'addizionale IRPEF, pur auspicando di non doverlo fare mai, assicura che se si dovesse applicare lo si farà di certo per scaglioni di reddito. Fa l'esempio di un Comune vicino il quale ha residenti con reddito medio alto e quindi con un gettito imponibile complessivo che permette di poter risolvere ogni problema con un piccolo aumento dell'addizionale IRPEF. Per Lallio non è così.

Il Consigliere Midali chiarisce meglio il concetto relativo alle case che non producono reddito, poi chiede delucidazioni e pone un quesito concernente l'avanzo di amministrazione.

Il Sindaco replica dicendo che purtroppo certezze non se ne hanno per poter affermare di avere l'avanzo stimato.

Il Consigliere Midali chiede ancora delucidazioni sulla stima delle entrate se sia reale o se invece è solo stimata perché non si ha fiducia sulle decisioni dello Stato che potrebbe

modificare nuovamente l'aliquota da applicare oppure se si teme il mancato pagamento da parte dei cittadini che saranno in difficoltà.

Il Sindaco replica dicendo di averlo già detto e ribadisce che è per entrambi i motivi.

L'Assessore Cairo a sua volta replica facendo riferimento all'obbligo di deliberare entro il 30 settembre e all'incertezza assoluta dell'esito.

Il Consigliere Midali chiede se possibile emendare l'art. 20, quello relativo ai rimborsi dei versamenti, chiede se si possano ridurre i 180 giorni di tempo entro i quali il Comune deve rimborsare i versamenti errati a 30 giorni. Chiede anche se si possa eliminare il terzo comma dell'art. 20 che esclude rimborsi per importi inferiori ad € 12,00.

L'Assessore Cairo precisa che il Comune non è in grado di sapere fin da subito se il contribuente ha versato in modo errato o meno, lo sa dopo diversi mesi (almeno 3 mesi) e dunque è difficile poter prevedere i 30 giorni.

Si chiede l'intervento della Responsabile del Servizio, Stroppa, se possibile apportare tali modifiche e la medesima non ritiene opportuno e ne spiega i dettagli.

La Signora Stroppa riferisce che i tempi sono quelli tecnici occorrenti e derivanti dal fatto che si tratta di imposta annuale, che sono previste almeno due rate e che non è possibile conoscere anticipatamente i dati.

IL Consigliere Midali replica ancora, specie sui tempi dei 180 giorni per il rimborso e il mancato rimborso, se si tratta di cifre fino a 12 euro. Dice che non ritiene giusto attendere il riscontro dallo Stato di quanto ammonta l'IMU per il Comune in quanto i tempi sono lunghi, mentre il cittadino che ha versato erroneamente si accorge subito se ha sbagliato e lo può dimostrare immediatamente mediante le ricevute di versamento. Anche per l'ammontare del rimborso superiore ai 12 euro ritiene che lo Stato non è equo in quanto dal cittadino esige sempre la quota dovuta per intero.

Propone la votazione di due emendamenti.

Il I° emendamento è riferito all'articolo 20 del Regolamento in discussione e propone il rimborso entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

POSTA ai voti l'emendamento ed atteso che la votazione espressa in forma palese per alzata di mano ha dato il seguente risultato:

consiglieri presenti n. 13 (compreso il Sindaco)

astenuti n. 3 (Pala Daniela, Gritti, Piatti)

votanti n. 10

favorevoli n. 1 (Midali)

contrari n. 9

L'emendamento n. 1 non viene approvato.

Il II° emendamento propone la soppressione del 3° comma dell'articolo 20 del Regolamento.

POSTA ai voti l'emendamento ed atteso che la votazione espressa in forma palese per alzata di mano ha dato il seguente risultato:

consiglieri presenti n. 13 (compreso il Sindaco)

astenuti n. 0

votanti n. 13

favorevoli n. 3 (Midali, Gritti, Pala Daniela)

contrari n. 10

L'emendamento n. 2 non viene approvato.

Il Consigliere Gavazzi dichiara che il lavoro fatto dalla Giunta comunale e dal Responsabile del Servizio Stroppa è buono e concorda sulle considerazioni fatte relativamente all'IRPEF, mantenendo i servizi erogati.

Il Sindaco ringrazia per la fiducia accordata.

Il Consigliere Gritti segnala un errore nel testo della proposta di delibera: alla pagina 3 punto 3 "...con aumento o diminuzione sino a 0,1 punti percentuali." Dovrebbe essere solo diminuzione.

Viene assicurata tale correzione.

Di seguito Gritti chiede se sia possibile equiparare la casa in comodato d'uso ai figli alla casa principale e nel caso non sia stata presa in considerazione questa possibilità occorre rivedere il Regolamento.

Il Sindaco replica che lo trova d'accordo e dice di aver ragionato su questo, ma non avendo dati certi non è possibile variare la percentuale. Viene anche detto però che l'equiparazione alla casa principale non è possibile perché non consentita dalla legge. Il Sindaco poi ribadisce tale concetto.

Interviene il Consigliere Midali il quale esprime la sua volontà di votare contrario all'approvazione sia del Regolamento che per le aliquote IMU in quanto avrebbe voluto reperire le risorse necessarie attraverso l'addizionale IRPEF che coinvolge i redditi e non attraverso l'IMU che colpisce le case che non producono redditi.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

UDITI gli interventi;

VISTI agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 N. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 N. 214, con i quali viene istituita l'Imposta Municipale Propria – I.M.U., con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'Imposta municipale propria-I.M.U. è fissata all'anno 2015;

RILEVATO che l'Imposta Municipale Propria-I.M.U. sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato Decreto Legislativo N. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23 dicembre 2000, N. 388, è sostituito dal seguente: "16. Il

termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. N. 296/2006 il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato:

**1) ALIQUOTA DI BASE: 0,76 PER CENTO**

Con aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

**2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,4 PER CENTO**

Con aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

**3) ALIQUOTA PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE**, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133,; **0,2 PER CENTO**, con diminuzione sino a 0,1 punti percentuali.

VISTO l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre “il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 21 dicembre 2011, emanato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012 è stato differito al 31 marzo 2012;

VISTA il comma 16-quater dell'articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, che ha differito al 30 giugno 2012 il predetto termine;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 20 giugno 2012, emanato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012 è stato ulteriormente differito al 31 agosto 2012;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 2 agosto 2012 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 31 ottobre 2012;

DATO ATTO il termine del 30 Settembre, previsto dall'art. 193 del Decreto Legislativo 18.08.2000 N. 267 a norma del quale occorre procedere, almeno entro il 30 settembre di ciascun anno, ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi contenuti nella Relazione Previsionale e Programmatica allegata al Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso, non è stato modificato;

RAVVISATO che entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del Testo unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N. 267, e all'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, N. 296, i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare N. 30/28.12.2011, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2012, la Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014;

DATO ATTO che nella seduta odierna, ai sensi dell'art. 13 comma 12 bis D.L. N. 201/2011 convertito in L. N. 214/2011, in seguito all'approvazione del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria-I.M.U., si procede a determinare le aliquote e le detrazioni ed ad iscrivere in Bilancio la nuova imposta mediante l'esame e l'approvazione di Variazioni al Bilancio in corso;

RILEVATO che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato potrebbe provvedere, sulla base del gettito della prima rata dell'Imposta municipale propria-I.M.U., nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote e delle detrazioni per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di **50,00 euro** per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di **euro 400,00**, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00;

DATO ATTO che si considera abitazione principale anche:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa *non risulti locata*, allo stesso regime dell'abitazione principale soggiacciono le eventuali pertinenze;

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'Imposta Municipale Propria-I.M.U.;

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, N. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, anche tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili;

DATO ATTO che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria-I.M.U., in via sperimentale;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta in base agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 N. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 N. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale, approvato con Deliberazione C.C. n. 10 del 27.04.2004 e successivamente modificato con deliberazione C.C. n. 30 del 19.07.2007, atti esecutivi ai sensi di legge;

VISTO l'art. 42 comma 2 lett. b) del Decreto Legislativo N. 267/18.08.2000, in ordine alla competenza dell'Organo deliberante;

VISTI il parere reso dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. N. 267/2000, inserito nel presente atto;

SENTITA la dichiarazione di voto del Consigliere Midali;

POSTA ai voti la presente deliberazione ed atteso che la votazione espressa in forma palese per alzata di mano ha dato il seguente risultato:

consiglieri presenti n. 13 (compreso il Sindaco)  
astenuiti n. 1 (Gritti)  
votanti n. 12  
favorevoli n. 11  
contrari n. 1 (Midali),

### **DELIBERA**

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria-I.M.U., che consta di n. 22 (ventidue) articoli;
3. Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria-I.M.U., in via sperimentale;
4. Di determinare le aliquote annualmente, con successiva e apposita deliberazione consiliare;
5. Di trasmettere la presente deliberazione telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo N. 446 del 1997, sul portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it), ove è disponibile la procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote concernenti l'Imposta Municipale Propria- I.M.U.;
6. Di dare atto che il presente deliberato è conforme alle disposizioni del vigente Statuto Comunale.-

Con separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, dal seguente esito:

consiglieri presenti n. 13 (compreso il Sindaco)  
astenuiti n. 1 (Gritti)  
votanti n. 12  
favorevoli n. 11  
contrari n. 1 (Midali)

### **DICHIARA**

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. N. 267/18.08.2000 "Testo Unico Enti Locali".-

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
MASTROMATTEI MASSIMO



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa BUCCI CARLA



---


**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 22/11 ed ivi rimarrà fino al giorno 7/12.

Lallio, li 22 NOV. 2012



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa BUCCI CARLA



---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267.


Lallio, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa BUCCI CARLA

---

Composta da n. 11 facciate e n. 1 allegati.





**COMUNE DI LALLIO**  
Provincia di Bergamo

**REGOLAMENTO PER LA  
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA  
MUNICIPALE PROPRIA-I.M.U.**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 DEL 28/09/2012

## INDICE

• Articolo 1	Oggetto del Regolamento	pag. 3
• Articolo 2	Presupposto dell'imposta	pag. 3
• Articolo 3	Definizione di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli	pag. 3
• Articolo 4	Soggetti passivi	pag. 4
• Articolo 5	Soggetto attivo	pag. 4
• Articolo 6	Base imponibile	pag. 4
• Articolo 7	Determinazione dell'aliquota e dell'imposta	pag. 6
• Articolo 8	Esenzioni	pag. 6
• Articolo 9	Nozione di abitazione principale e pertinenze	pag. 7
• Articolo 10	Unità immobiliari assimilate all'abitazione principale	pag. 7
• Articolo 11	Detrazioni dall'imposta	pag. 7
• Articolo 12	Riduzioni della base imponibile	pag. 8
• Articolo 13	Riduzione per i terreni agricoli	pag. 8
• Articolo 14	Quota riservata allo Stato	pag. 8
• Articolo 15	Versamenti	pag. 9
• Articolo 16	Dichiarazione	pag. 10
• Articolo 17	Accertamento	pag. 10
• Articolo 18	Riscossione coattiva	pag. 11
• Articolo 19	Sanzioni e interessi	pag. 11
• Articolo 20	Rimborsi	pag. 12
• Articolo 21	Contenzioso	pag. 12
• Articolo 22	Disposizioni finali ed efficacia	pag. 12

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA-I.M.U.**

## **Articolo 1 Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, N. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Lallio dell'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA-I.M.U. anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, dall'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, N. 214 e successive modificazioni e integrazioni.

## **Articolo 2 Presupposto dell'imposta**

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le sue pertinenze, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio del Comune a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

## **Articolo 3 Definizione di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli**

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 2:

a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare, ivi compresa l'abitazione principale, iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali sia in forma individuale che societaria di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 23/03/2004 n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera.

c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile;

d) si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della L. N.9/09.01.1983 e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo;

e) sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali sia in forma individuale che societaria di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29/03/2004 n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera.

#### **Articolo 4 Soggetti passivi**

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:

- a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
- e) L'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione; pertanto il soggetto passivo dell'imposta è esclusivamente l'ex coniuge assegnatario dell'abitazione, a prescindere dall'effettiva proprietà dell'immobile, per tutta la durata dell'assegnazione, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

#### **Articolo 5 Soggetto attivo**

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di LALLIO, relativamente agli immobili, di cui al precedente art. 2, comma 1, la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.

2. È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base stabilita dallo Stato..

#### **Articolo 6 Base imponibile**

1. La base imponibile dell'imposta è data dal valore degli immobili di cui al precedente art. 2, comma 1, ed è costituita dal valore determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, N. 504.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, N. 662, i seguenti moltiplicatori:

- a) **160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b) **140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- d) **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- e) **60** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a **65** a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- f) **55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del D. Lgs. N. 504/1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in Catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al Regolamento adottato con Decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, N. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per i fabbricati rurali le domande di variazione della categoria catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011, N. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino al 30 giugno 2012, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità per l'inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.

5. I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del Decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, devono essere dichiarati al Catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, N. 701.

6. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della Legge 5 agosto 1978, N. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del D. Lgs. N. 504/1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

8. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a **110**.

9. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al comma 8 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in Catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge 23 dicembre 1996, N. 662, un moltiplicatore pari a 135.

## **Articolo 7** **Determinazione dell'aliquota e dell'imposta**

1. Il Comune delibera le aliquote relative al presente tributo entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

2. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento, è stabilita dalla Legge e può essere suscettibile di modifiche da parte dello Stato. Il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, N. 446, può modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

3. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, è stabilita dalla Legge e può essere suscettibile di modifiche da parte dello Stato. Il Comune può modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal Comune per l'abitazione principale e le detrazioni spettanti.

4. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. Il Comune può ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.

5. Allo Stato compete la metà della imposta versata da calcolarsi con l'aliquota base dello 0,76 per cento da calcolarsi su tutti gli immobili, fatta eccezione di quella dovuta per l'abitazione principale e delle relative pertinenze, di cui agli articoli 9 e 10 del presente Regolamento, e per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 4 del presente articolo.

## **Articolo 8** **Esenzioni**

1. Sono esenti dall'imposta:

a) gli immobili posseduti dallo Stato nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti Enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, N. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle Organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle Imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della L. 20 maggio 1985, N. 222.

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

## Articolo 9

### Nozione di abitazione principale e pertinenze

1. Ai fini dell'imposta del presente Regolamento:

per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente Regolamento per l'abitazione principale e le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare, si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

## Articolo 10

### Unità immobiliari assimilate all'abitazione principale

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; allo stesso regime dell'abitazione principale soggiacciono le eventuali pertinenze.

## Articolo 11

### Detrazioni dall'imposta

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di **euro 50,00** per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, tale maggiorazione deve essere rapportata al periodo dell'anno per il quale sussistono i requisiti. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00 e dunque, l'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può essere superiore ad euro 600,00.

2. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze nonché le detrazioni, di cui al comma 1, si applicano anche alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di

usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.

## **Articolo 12** **Riduzioni della base imponibile**

**1.** La base imponibile dell'imposta è ridotta del 50%:

a) Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, N. 42;

b) Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.

In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una Dichiarazione sostitutiva ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. N. 445/2000, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

E' da considerarsi inagibile o inabitabile, il fabbricato che si trova in uno stato di degrado fisico sopravvenuto non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art.3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380.

La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.

## **Articolo 13** **Riduzione per i terreni agricoli**

**1.** I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, N. 99 e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000,00 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000,00 e fino a euro 15.500,00;

b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500,00 e fino a euro 25.500,00;

c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500,00 e fino a euro 32.000,00.

## **Articolo 14** **Quota riservata allo Stato**

**1.** Ai sensi dell'articolo 13, comma 11, del D.L. N. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, N. 214, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, a eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del citato art. 13, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo, del medesimo art. 13.

**2.** La quota riservata allo Stato non si applica altresì:

- agli immobili delle Cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri Istituti comunque denominati;

- alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale, ai sensi dell'articolo 10 del presente Regolamento;

- agli immobili posseduti dal Comune nel proprio territorio;
- alla casa coniugale assegnata all'ex coniuge.

3. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all'art. 15 del presente Regolamento.

## **Articolo 15** **Versamenti**

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi, indicati nell'articolo 4, per anni solari, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

2. Per l'anno 2012, il pagamento della prima rata dell'imposta è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e le detrazioni previste, così come stabilite dallo Stato, la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata.

3. Per l'anno 2012, esclusivamente per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, è facoltà dei contribuenti versare l'imposta in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base, la detrazione e la maggiorazione di detrazione previste, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate. Per l'anno 2012, in alternativa a quanto previsto dal periodo precedente, i contribuenti possono optare per il pagamento del 50 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota base e le detrazioni spettanti, in due rate da corrispondere rispettivamente il 16 giugno e il 16 dicembre, di cui la prima in acconto e la seconda a saldo dell'imposta dovuta, con conguaglio sulla prima rata.

4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24, presso Uffici Postali o Sportelli Bancari, secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo N. 241/09.07.1997, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate ai fini dell'approvazione del modello e dei codici tributo. A decorrere dal 1° dicembre 2012 sarà possibile versare con apposito bollettino postale, con modalità stabilite dal competente Ministero.

5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

6. Il Comune, nel rispetto dei principi posti dall'articolo 25 della Legge 27 dicembre 2002, N. 289, stabilisce che l'imposta non è dovuta se l'importo complessivo è inferiore a **12,00** euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

7. Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del Testo unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N. 267, e all'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, N. 296, i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.

8. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato potrebbe provvedere, sulla base del gettito della prima rata dell'Imposta municipale propria-I.M.U., nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote e delle detrazioni per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012.

## **Articolo 16 Dichiarazione**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando l'apposita modulistica approvata dalle Autorità competenti, di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, N. 23.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
3. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'Imposta Municipale Propria-I.M.U..

## **Articolo 17 Accertamento**

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo N. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.
2. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 11 del Decreto Legislativo N. 504 del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Decreto Legislativo N. 504 del 1992, con deliberazione di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone i rimborsi.
4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
7. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
8. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

## **Articolo 18**

### **Riscossione coattiva**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di **euro 30,00**, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

## **Articolo 19**

### **Sanzioni e interessi**

1. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della Legge 23 dicembre 1996, N. 662".
2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51.00.
3. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
4. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51,00 ad euro 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, N. 471.
8. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del Decreto Legislativo N. 471 del 1997.
9. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori calcolati con il tasso di interesse legale, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

## **Articolo 20**

### **Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi, calcolati con il tasso di interesse legale, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data della richiesta di rimborso.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori a **12,00 euro**.

## **Articolo 21**

### **Contenzioso**

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, N. 546, e successive modificazioni.

## **Articolo 22**

### **Disposizioni finali ed efficacia**

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA-IM.U., in base agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo N. 23/14.03.2011, all'art. 13 del D.L. N. 201/06.12.2011 convertito, con modificazioni, in L. N.214/22.12.2011, alla Legge 27 Luglio 2000, N. 212 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.
3. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.-